

Pasquale Lattari
Avvocato
Via Isonzo "Cond. L'Orologio int.36"
04100 Latina
Via Napoli 51
00184 Roma
c/o Federazione Confsal-Unsa
Tel.06 6876662 – fax 06 6878819

Irene Manfroni
Avvocato
Via Napoli 51
00184 Roma
c/o Federazione Conf sal Unsa
Tel.06 6876662 – fax 06 6878819

Roma, 2 luglio 2015

Via pec
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Al

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IN PERSONA DEL MINISTRO *PRO TEMPORE*
Via Arenula n.70
00186 ROMA (RM)

dap@giustiziacert.it

Al

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IN PERSONA DEL CAPO DIPARTIMENTO *PRO TEMPORE*
Largo Luigi Daga n.2
00164 ROMA (RM)

giustizia.minorile@giustiziacert.it

Al

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE
IN PERSONA DEL CAPO DIPARTIMENTO *PRO TEMPORE*
Via Damiano Chiesa n.24
00136 ROMA (RM)

ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

Il Sig. Massimo Battaglia, nella qualità di Segretario Generale della Federazione Confsal Unsa con sede in Roma alla Via Napoli n.51, assistito dagli avv.ti Pasquale Lattari e Irene Manfroni che sottoscrivono a tal fine

PREMESSO CHE

- la Federazione Confsal-Unsa ha ricevuto numerose rimostranze da parte dei Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale, dei Funzionari Tecnici Architetti ed Ingegneri nonché da parte degli Psicologici in ordine al mancato rimborso e/o pagamento da parte dell'Amministrazione della tassa di iscrizione agli Albi Professionali corrisposta annualmente ai rispettivi Ordini Professionali (Ordine degli Assistenti Sociali, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri ed Ordine degli Psicologi);
- con specifico riferimento ai Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale, la scrivente O.S. con nota del 21 febbraio 2012 aveva già chiesto ai capi Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile di predisporre l'iter amministrativo e/o di emanare precise disposizioni per il rimborso della quota di iscrizione all'Albo;
- l'Amministrazione non ha riscontrato detta nota, né ha emanato disposizioni concernenti le modalità di rimborso;



CONSIDERATO CHE

- nei profili professionali sopra indicati **l'iscrizione all'Ordine costituisce requisito imprescindibile ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività professionale presso l'Amministrazione;**
- con specifico riferimento ai Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale, la stessa Amministrazione nella circolare n.177481/12.Gen del 26.7.1996 dell'Ufficio Centrale del Personale - Divisione I - Sez. A di codesta Amministrazione ha invitato i Provveditorati Regionali a comunicare agli Assistenti Sociali la regolarizzazione della propria posizione atteso che la mancata iscrizione all'albo poteva determinare l'applicabilità dell'art. 348 c.p. relativo all'esercizio abusivo della professione;
- i Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale, i Funzionari Tecnici Architetti ed Ingegneri nonché gli Psicologici svolgono **in via esclusiva** la loro attività a favore del Ministero della Giustizia;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- **la Prima Sezione del Consiglio di Stato con parere n.01081 del 23 febbraio 2011 ha ritenuto che "l'iscrizione è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta quando sussista il vincolo di esclusività, nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente. Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività, gravare sull'amministrazione che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività";**
- il principio generale ravvisabile nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in ragione dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari, è stato infatti riconosciuto perfettamente applicabile alla fattispecie *de qua*;
- nella medesima direzione si è espressa anche **la Corte di Cassazione con sentenza n.3928/07** che ha ribadito il principio della prestazione resa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione pubblica;
- da ultimo, **la Corte di Cassazione con la sentenza n.7776 del 16 aprile 2015** ha confermato detto orientamento;

RITENUTO QUINDI CHE

- **la tassa di iscrizione all'albo dei professionisti dipendenti di una pubblica amministrazione, che prestano servizio continuato con il vincolo di esclusività, debba essere a carico dell'ente pubblico datore di lavoro, perché è esso a beneficiare in via esclusiva dell'attività del dipendente;**

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la Federazione Confasal Unsa, nella persona del Segretario Generale Sig. Massimo Battaglia, come sopra assistito, con il presente atto

INTIMA E DIFFIDA

- il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro *pro tempore*, nella sede di Roma, Via Arenula n.70
- il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore* con sede in Roma Largo Luigi Daga n.2



- il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE**, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore* con sede in Roma Via Damiano Chiesa n.24

a emanare precise disposizioni dirette al rimborso delle quote di iscrizione sostenute annualmente dai Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale, dai Funzionari Tecnici Architetti ed Ingegneri nonché dagli Psicologici e procedere al relativo rimborso per le somme sostenute negli anni passati.

Con l'espresso avvertimento che, in difetto, si procederà a sostenere le ragioni dei propri iscritti nelle opportune sedi giudiziarie.


Distinti saluti.

Federazione Confsal Unsa
Il Segretario Generale
(Massimo Battaglia)

Avv. Pasquale Lattari nq.



Avv. Irene Manfroni nq.





Data: Gio 02/07/2015 11:07
Da: posta-certificata@gestorepec.giustiziacert.it
A: irenemanfroni@ordineavvocatiroma.org
Oggetto: CONSEGNA: Atto stragiudiziale di diffida - Federazione Confisal Unsa - richiesta adozione atti diretti al rimborso quote di iscrizione albo professionale
Allegato/i: daticert.xml(*dimensione 1 KB*)
 postacert.eml (*dimensione 1.36 MB*) **Messaggio di posta elettronica**
 smime.p7s(*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna
 Il giorno 02/07/2015 alle ore 11:07:32 (+0200) il messaggio "Atto stragiudiziale di diffida - Federazione Confisal Unsa - richiesta adozione atti diretti al rimborso quote di iscrizione albo professionale" proveniente da "irenemanfroni@ordineavvocatiroma.org" ed indirizzato a "centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo del messaggio:
 1263883529.1217926348.1435828043249vliaspec008@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
----------------------------------------------------------	---------------

Data: Gio 02/07/2015 11:07
Da: IRENE MANFRONI
 <irenemanfroni@ordineavvocatiroma.org>
A: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it,
 dap@giustiziacert.it,
 giustizia.minorile@giustiziacert.it
Oggetto: Atto stragiudiziale di diffida - Federazione Confisal Unsa - richiesta adozione atti diretti al rimborso quote di iscrizione albo professionale
Allegato/i: diffida 2.7.2015.pdf(*dimensione 907 KB*)

In nome e per conto della Federazione Confisal Unsa, allego atto di diffida stragiudiziale, valevole ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti

Avv. Irene Manfroni



Data: Gio 02/07/2015 11:07
Da: posta-certificata@gestorepec.giustiziacert.it
A: irenemanfroni@ordineavvocatiroma.org
Oggetto: CONSEGNA: Atto stragiudiziale di diffida - Federazione Confisal Unsa - richiesta adozione atti diretti al rimborso quote di iscrizione albo professionale
Allegato/i: daticert.xml(*dimensione 1 KB*)
 postacert.eml (*dimensione 1.36 MB*) **Messaggio di posta elettronica**
 smime.p7s(*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna
 Il giorno 02/07/2015 alle ore 11:07:32 (+0200) il messaggio "Atto stragiudiziale di diffida - Federazione Confisal Unsa - richiesta adozione atti diretti al rimborso quote di iscrizione albo professionale" proveniente da "irenemanfroni@ordineavvocatiroma.org" ed indirizzato a "dap@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo del messaggio:
 1263883529.1217926348.1435828043249vliaspec008@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
----------------------------------------------------------	---------------

Data: Gio 02/07/2015 11:07
Da: IRENE MANFRONI
 <irenemanfroni@ordineavvocatiroma.org>
A: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it,
 dap@giustiziacert.it,
 giustizia.minorile@giustiziacert.it
Oggetto: Atto stragiudiziale di diffida - Federazione Confisal Unsa - richiesta adozione atti diretti al rimborso quote di iscrizione albo professionale
Allegato/i: diffida 2.7.2015.pdf(*dimensione 907 KB*)

In nome e per conto della Federazione Confisal Unsa, allego atto di diffida stragiudiziale, valevole ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti

Avv. Irene Manfroni



Data: Gio 02/07/2015 11:07
Da: posta-certificata@gestorepec.giustiziacert.it
A: irenemanfroni@ordineavvocatiroma.org
Oggetto: CONSEGNA: Atto stragiudiziale di diffida -
Federazione Confisal Unsa - richiesta adozione atti
diretti al rimborso quote di iscrizione albo
professionale
Allegato/i: daticert.xml(*dimensione 1 KB*)
postacert.eml (*dimensione 1.36 MB*) **Messaggio di
posta elettronica**
smime.p7s(*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 02/07/2015 alle ore 11:07:32 (+0200) il messaggio
"Atto stragiudiziale di diffida - Federazione Confisal Unsa
- richiesta adozione atti diretti al rimborso quote di
iscrizione albo professionale" proveniente da
"irenemanfroni@ordineavvocatiroma.org"
ed indirizzato a "giustizia.minorile@giustiziacert.it"
e' stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio:
1263883529.1217926348.1435828043249vliaspec008@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
-------------------------------------------------------------	---------------

Data: Gio 02/07/2015 11:07
Da: IRENE MANFRONI
<irenemanfroni@ordineavvocatiroma.org>
A: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it,
dap@giustiziacert.it,
giustizia.minorile@giustiziacert.it
Oggetto: Atto stragiudiziale di diffida - Federazione Confisal
Unsa - richiesta adozione atti diretti al rimborso
quote di iscrizione albo professionale
Allegato/i: diffida 2.7.2015.pdf(*dimensione 907 KB*)

In nome e per conto della Federazione Confisal Unsa,
allego atto di diffida stragiudiziale, valevole ad
ogni effetto di legge.

Distinti saluti

Avv. Irene Manfroni



FEDERAZIONE CONFSA-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 Roma
tel. 06 6876662 - fax 06 6878819 - info@sagunsa.it

Roma, 21 febbraio 2012.

Al Dott. **Riccardo TURRINI VITA**
Direttore Generale del Personale
e della Formazione del D.A.P.
ROMA

e,p.c.

Alla Dott.ssa **Luigia Mariotti CULLA**
Direttore Generale Ufficio
Esecuzione Penale Esterna
ROMA

OGGETTO: obbligatorietà iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali - richiesta rimborso al personale quote di iscrizione.

In riscontro a molteplici quesiti in ordine all'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali, codesta Amministrazione (Ufficio Centrale del Personale - Divisione I - Sez. A) con lettera circolare n.177481/12.Gen. del 26.7.1996, dopo aver interessato della questione l'Ufficio Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero della Giustizia, informò che la mancata iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali da parte dei dipendenti pubblici poteva determinare, in sede giurisprudenziale, l'applicabilità dell'art. 348 c.p., relativo all'esercizio abusivo della professione.

Per quanto sopra richieste quindi ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria di comunicare agli Assistenti Sociali di regolarizzare la propria posizione, laddove necessario.

In considerazione della predetta obbligatorietà all'iscrizione, quale requisito imprescindibile per lo svolgimento dell'attività professionale, si significa alla S.V. che giungono alla scrivente O.S. numerose rimostranze da parte dei Funzionari della Professionalità di Servizio

Sociale in ordine al mancato rimborso, e/o pagamento, da parte dell'Amministrazione penitenziaria della tassa di iscrizione all'Albo Professionale corrisposta all'Ordine degli Assistenti Sociali.

Al riguardo, **la Federazione Confsal Unsa fa presente alla S.V. che siffatte rimostranze appaiono legittime** in quanto la Sezione Prima del **Consiglio di Stato**, con parere n. 01081 del 15/3/2011 adottato nell'adunanza del 23 febbraio 2011, in risposta ad una richiesta dal Ministero dell'interno, ha ritenuto di non condividere la giurisprudenza contabile che ha qualificato l'obbligo di corresponsione della tassa per l'iscrizione come strettamente personale, esprimendo il parere che **la tassa di iscrizione all'albo** dei professionisti dipendenti di una pubblica amministrazione, che prestano servizio continuato con il vincolo di esclusività, **debba essere a carico dell'ente pubblico datore di lavoro**, perché è esso a beneficiare - In via esclusiva - dell'attività del dipendente.

Ciò in quanto risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari. Nel lavoro dipendente si riscontra comunque l'assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un'attività per conto e nell'interesse altrui.


Nella medesima direzione si era espressa peraltro anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3928/07, nella quale è stato ribadito il principio della prestazione resa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione pubblica.

Tutto ciò premesso, poiché la Federazione Confsal Unsa ravvisa che la fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato sia applicabile anche ai suddetti dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, **si chiede alla S.V. di voler predisporre l'iter amministrativo e/o emanare disposizioni per il rimborso ai Funzionari di Servizio Sociale della quota di iscrizione all'Albo Professionale.**

Si resta in attesa di cortese riscontro.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Roberto Martignelli)





FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 Roma
tel. 06 6876662 - fax 06 6878819 - info@sagunsa.it

Roma, 21 febbraio 2012.

Alla Dott.ssa Manuela Romel Pasetti
Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile
ROMA

e, p.c.

Al Dott. Luigi Di Mauro
Direttore Generale del Personale
e della Formazione del D.G.M.
ROMA

OGGETTO: obbligatorietà iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali - richiesta rimborso al personale quote di iscrizione.

In riscontro a molteplici quesiti in ordine all'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali, l'Amministrazione penitenziaria (Ufficio Centrale del Personale - Divisione I - Sez. A) con lettera circolare n.177481/12.Gen. del 26.7.1996, dopo aver interessato della questione l'Ufficio Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero della Giustizia, informò che la mancata iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali da parte dei dipendenti pubblici poteva determinare, in sede giurisprudenziale, l'applicabilità dell'art. 348 c.p., relativo all'esercizio abusivo della professione.

Per quanto sopra richieste quindi ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria di comunicare agli Assistenti Sociali di regolarizzare la propria posizione, laddove necessario.

In considerazione della predetta obbligatorietà all'iscrizione, quale requisito imprescindibile per lo svolgimento dell'attività professionale, si significa alla S.V. che giungono alla scrivente O.S. numerose rimostranze da parte dei Funzionari della Professionalità di Servizio

Sociale in ordine al mancato rimborso, e/o pagamento, da parte dell'Amministrazione minorile della tassa di iscrizione all'Albo Professionale corrisposta all'Ordine degli Assistenti Sociali.

Al riguardo, **la Federazione Confasal Unsa fa presente alla S.V. che siffatte rimostranze appaiono legittime** in quanto la Sezione Prima del **Consiglio di Stato**, con parere n. 01081 del 15/3/2011 adottato nell'adunanza del 23 febbraio 2011, in risposta ad una richiesta dal Ministero dell'Interno, ha ritenuto di non condividere la giurisprudenza contabile che ha qualificato l'obbligo di corresponsione della tassa per l'iscrizione come strettamente personale, esprimendo il parere che **la tassa di iscrizione all'albo** dei professionisti dipendenti di una pubblica amministrazione, che prestano servizio continuato con il vincolo di esclusività, **debba essere a carico dell'ente pubblico datore di lavoro**, perché è esso a beneficiare - in via esclusiva - dell'attività del dipendente.

Ciò in quanto risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari. Nel lavoro dipendente si riscontra comunque l'assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un'attività per conto e nell'interesse altrui.

Nella medesima direzione si era espressa peraltro anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3928/07, nella quale è stato ribadito il principio della prestazione resa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione pubblica.

Tutto ciò premesso, poiché la Federazione Confasal Unsa ravvisa che la fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato sia applicabile anche ai suddetti dipendenti del Dipartimento per la Giustizia Minorile, **si chiede alla S.V. di voler predisporre l'iter amministrativo e/o emanare disposizioni per il rimborso ai Funzionari di Servizio Sociale della quota di iscrizione all'Albo Professionale.**

Si resta in attesa di cortese riscontro.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Roberto Martinelli)

